

Obbligazioni in genere - inadempimento - costituzione in mora - contenuto e forma dell'atto - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6549 del 05/04/2016

Fattura commerciale - Idoneità a costituire in mora il debitore - Condizioni e limiti.

L'atto di costituzione in mora non richiede l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti, sicché l'invio di una fattura commerciale - sebbene, di per sé, insufficiente ai fini ed agli affetti di cui all'art. 1219, comma 1, c.c. - può risultare idoneo a tale scopo allorché l'emissione del documento di natura fiscale sia intervenuta in relazione all'esecuzione di un contratto che preveda pagamenti ripetuti a scadenze predeterminate e purché lo stesso risulti corredato dall'indicazione di un termine per il pagamento e dall'avviso che, se lo stesso non interverrà prima della scadenza, il debitore dovrà ritenersi costituito in mora.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6549 del 05/04/2016